

## CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE SU NUOVE LINEE DI RISO

TRA

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, con sede legale in Roma 00198, Via Po', 14 e sede amministrativa in Foggia, S.S. 676, km 25,200, cap. 71122, nella persona del Prof. Nicola Pecchioni in qualità di Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali, a ciò nominato con Decreto Presidenziale n° 12 dell'1/6/2017, di seguito denominato CREA-CI

E

la Ditta ..... (nome, ragione sociale) con sede legale in ..... (indirizzo) nella persona del ..... (Presidente/Amministratore Unico/Legale rappresentante/ ecc), ..... (nome, cognome), di seguito denominato DITTA

PREMESSO CHE

a) il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito con la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015)*" e, in particolare l'art. 1, comma 381 che prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche territoriali (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;

b) ai sensi dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costituente di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie strutture scientifiche territoriali (Centri di ricerca), tra le quali il CREA-CI;

c) il CREA-CI presso la sede di Vercelli, quale Costituente, sviluppa, attraverso attività di breeding, nuove linee di riso, proponendo all'iscrizione nel Registro Varietale, dopo pluriennale attività di validazione agronomica, quelle maggiormente performanti in termini di rese ettariali e qualità tecnologica, tra le quali sono state ottenute le selezioni indicate nell'Allegato 1 e oggetto del presente Contratto;

f) CREA-CI, al fine di dare ampia diffusione ai risultati ottenuti dalle attività sopra richiamate, organizza periodicamente incontri tecnici e mostre varietali per promuovere il materiale genetico scaturito nell'ambito di progetti di breeding, a cui tutte le aziende sementiere e vivaistiche e Organizzazioni di Produttori sono invitati a partecipare per esprimere le proprie considerazioni tecniche di merito, nonché pubblica Avvisi per invitare le Aziende/Ditte a manifestare il proprio interesse ad ulteriori attività di sperimentazione;

g) CREA, in data ..... ha pubblicato sul proprio sito istituzionale ([www.entecra.it](http://www.entecra.it)) l'Avviso pubblico contenente "*Invito a presentare manifestazioni di interesse per attività di sperimentazione su nuove linee di riso*" prot. ....;

h) la DITTA, con nota acquisita al protocollo del CREA con il n. .... del ..... ha inoltrato la propria manifestazione d'interesse per l'attività di cui all'Avviso citato;

i) il Direttore del CREA-CI con propria determina n. .... del ..... ha individuato la DITTA come soggetto idoneo con cui stipulare il relativo Contratto di sperimentazione

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Oggetto del Contratto

CREA-CI concede alla DITTA il diritto non esclusivo e per la durata del presente Contratto di sperimentare a proprie spese le selezioni di riso indicate nell'Allegato 1.

Il presente Contratto viene formalizzato solo ed esclusivamente a fini sperimentali per verificare la potenzialità produttiva e qualitativa delle nuove accessioni e non assegna alla

DITTA alcun diritto sulla gestione ed in merito all'eventuale futura diffusione commerciale e protezione brevettuale dei materiali genetici oggetto del presente Contratto.

## **Art. 2 - Individuazione del territorio contrattuale di applicazione**

La sperimentazione in oggetto dovrà essere condotta esclusivamente all'interno del territorio italiano secondo le indicazioni tecniche di coltivazione fornite da CREA-CI e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4.

## **Art. 3 - Durata del contratto**

Il presente Contratto è valido a partire dal ..... (gg/mm/aaaa) e terminerà il ..... (gg/mm/aaaa).

## **Art. 4 - Modalità operative**

La DITTA si impegna a far coltivare le selezioni indicate nell'Allegato 1 direttamente o ai propri produttori associati ai soli fini sperimentali rispettando tutte le clausole stabilite dal presente Contratto.

Le piante delle selezioni in oggetto devono essere coltivate con le tecniche tradizionali sotto il diretto controllo della DITTA che si impegna ad inviare a CREA i dati sulla georeferenziazione dei campi in oggetto e le mappe dei campi, con evidenziate le particelle sottoposte a sperimentazione.

## **Art. 5 - Impegni della Ditta**

La DITTA si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione abusiva di materiale vegetale delle selezioni in sperimentazione. Inoltre si impegna a:

- non autorizzare terzi ad eseguire riproduzioni e moltiplicazioni del materiale genetico suindicato;
- non coltivare piante delle selezioni in oggetto in luoghi diversi da quelli dichiarati nel presente Contratto, di cui al precedente art. 4;
- consentire al CREA o suo delegato l'accesso ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici.

## **Art. 6 - Proprietà pregressa del materiale**

Le selezioni oggetto di questa sperimentazione restano di proprietà del CREA-CI e nessuna ulteriore sperimentazione può essere avviata dalla DITTA senza espressa autorizzazione scritta di CREA.

La DITTA riconosce che il materiale vegetale in sperimentazione è riconoscibile e tracciabile geneticamente dal CREA e che esso non potrà essere tutelato/registrato autonomamente dalla stessa DITTA.

## **Art. 7 - Mutazioni**

Ogni eventuale mutazione delle selezioni in oggetto dovrà essere segnalata a CREA e resterà di proprietà di quest'ultimo.

## **Art. 8 - Report periodici**

La DITTA si impegna a seguire le istruzioni di CREA per tutto quanto dovrà essere praticato alle piante delle selezioni oggetto del presente Contratto. La DITTA si impegna altresì ad inviare a CREA al termine del primo anno di sperimentazione e a fine contratto un dettagliato rapporto che descriva l'andamento e i risultati della sperimentazione stessa.

## **Art. 9 - Esiti della sperimentazione**

Il presente Contratto e l'attività ad esso sottesa non devono essere considerati come futura opzione di esclusiva. Pertanto, alla scadenza del presente Contratto, la DITTA dovrà provvedere alla distruzione dei materiali avuti in sperimentazione. Resta fermo che la DITTA

potrà manifestare il proprio interesse alla diffusione commerciale delle selezioni in oggetto qualora il CREA decida di avviare la registrazione e/o la protezione brevettuale di una o tutte le varietà di cui all'All. 1 nonché procedure di evidenza pubblica per la concessione dei diritti di moltiplicazione ai fini della diffusione commerciale.

#### **Art. 10 - Accesso ai campi sperimentali**

Il CREA si riserva il diritto di accedere ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici al fine di verificarne il comportamento vegeto-produttivo ed accertare il rispetto delle clausole previste dal presente Contratto.

#### **Art. 11 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni che la DITTA possa subire o provocare a seguito della sperimentazione in oggetto nonché per richieste di risarcimento e/o pretese che dovesse essere avanzate da terzi nei confronti dell'ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

#### **Art. 12 - Divulgazione dei risultati**

La DITTA si impegna a non pubblicare, divulgare né rendere in alcun modo nota le caratteristiche e il comportamento delle accessioni varietali oggetto di sperimentazione senza la preventiva autorizzazione di CREA.

#### **Art.13 - Usi non consentiti**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle nuove linee di riso nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

La DITTA avrà il dovere e l'obbligo di segnalare a CREA le eventuali sottrazioni di materiale vegetale, le eventuali contraffazioni nonché gli eventuali comportamenti scorretti, lesivi dei diritti oggetto del presente contratto, da parte di terzi.

#### **Art. 14 - Comunicazioni**

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per CREA:

CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali

S.S. 11 per Torino, km 2,5

13100 VERCELLI

e-mail: [ci.vercelli@crea.gov.it](mailto:ci.vercelli@crea.gov.it)

PEC: [ci@pec.crea.gov.it](mailto:ci@pec.crea.gov.it)

Referente: Dott. Patrizia Vaccino

Per la DITTA:

..... (denominazione, ragione sociale, indirizzo completo)

e-mail: .....

PEC: .....

Referente: .....

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'email con ricevuta di lettura.

#### **Art. 15 - Risoluzione del Contratto**

Il CREA si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto di sperimentazione in caso di inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra

riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R, In tal caso, la DITTA dovrà provvedere immediatamente alla distruzione del materiale in sperimentazione. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, la DITTA non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del codice civile.

La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

In caso di inadempienza o di trasgressione accertata, la DITTA sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare a CREA in relazione sia alla registrazione/protezione/brevettazione delle linee di riso, sia alla presentazione della relativa domanda.

#### **Art. 16 - Recesso**

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, il materiale oggetto del presente contratto tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 15.

#### **Art. 17 - Norme applicabili e Controversie**

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazione, esecuzione e validità della presente licenza, le Parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti sarà competente il Foro di Roma.

#### **Art. 18 - Sottoscrizione del Contratto**

Il presente contratto di sperimentazione, costituita da n. 9 premesse, n. 18 articoli e n. 1 allegato è valida solo se controfirmata dalle Parti/sottoscritta digitalmente dalle Parti.

Letto e sottoscritto in data .....

per il CREA-CI

Il Direttore

Nicola Pecchioni

---

La DITTA

Il Presidente/Rappresentante/ecc

Dott. Nome Cognome

---

Allegato 1

Selezione	Genealogia	Classificazione UE	Materiale fornito
RIS 10108/6	<i>Opale x IRLB 5</i>	Lungo B	5 kg
RIS 15008/11/5	<i>Volano x RIL 260</i>	Lungo A	5 kg
RIS 16308/3	<i>Jefferson x Creso</i>	Lungo A	5 kg
RIS 18608/4	<i>Tejo x Opale</i>	Lungo A	5 kg
RIS 22408/20	<i>(Koral x Vialone nano) x Douradao</i>	Lungo A	5 kg